



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
II TRIBUNALE DI ROMA

Terza Sezione Lavoro

Il Giudice dr. ssa Sigismina Rossi all'udienza del 15/11/2021, all'esito di Camera di Consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

Ex art.429 ,l c.CPC ,nella causa iscritta al n. 34715 /2019 R.G. promossa

Da

ORGANIZZAZIONE SINDACALE NURSIND, rappresentata e difesa dall'avv.to D.De Angelis

ricorrente

contro

ASSOCIAZIONE ITALIANA OSPEDALITÀ PRIVATA Avv. GALLOZZI SONIA, Avv.

FEDERICO DE VITO

FP CGIL Avv. ANDREONI AMOS

CISL FP Avv. D'ANGELO MAURILIO

UIL FPL Avv. PISTILLI MASSIMO

UGL SANITÀ avv. FERRUCCIO PEZZULLA

CISL Avv. BERTOLINI BENEDETTA

CONFED. NAZ. UGL Avv. PEZZULLA FERRUCCIO

ARIS Avv. COSTANTINO GIOVANNI

FEDERAZIONE NAZ. UGL Avv. PEZZULLA FERRUCCIO

INPS, Avv. TETI MARIA PIA TERESA

CONFINDUSTRIA contumace

CGIL contumace

CNEL contumace

UIL contumace

Esposizione dei motivi di fatto e do diritto

Con ricorso ex art.702 bis cpc, depositato il 3.9.2019, trasmesso alla sezione Lavoro il 18.9.2019, l'O.S. Nursind , premesso che in data 24.7.2017 si era tenuto il primo confronto del tavolo congiunto AIOP-ARIS per il rinnovo del CCNL AIOP non medico , al quale partecipavano le delegazioni sindacali di FP CGIL, CISL FP, UIL FPL, mentre UGL Sanità partecipava con tavolo separato, e che le trattative erano ancora in corso, lamentava di non essere stata invitata al tavolo nazionale ; evidenziava che le sigle coinvolte non avevano ottenuto la necessaria certificazione e che la circostanza era stata rappresentata alle parti coinvolte, che erano state diffidate con nota un data 20.3.2019 a convocare il Nursind; l'Inps aveva comunicato di avere acquisito il dato associativo attraverso le rilevazioni UniEmens ma anche le informazioni relative alle adesioni dei lavoratori alle organizzazioni sindacali presenti nelle aziende che applicano i CCNL riconducibili all'area di rappresentanza di Confindustria; lamentava che AIOP avesse ritenuto Nursind priva del requisito della rappresentatività in quanto non vi era stata una rilevazione ufficiale delle deleghe e che pertanto era stato utilizzato il criterio residuale, per la convocazione, della sottoscrizione del precedente CCNL; richiamava il contenuto del TU sulla rappresentanza del 2014; contestava la mancata applicazione del criterio del 5% di rappresentanza secondo i criteri in esso previsti; lamentava la compromissione dei diritti sindacali; deduceva che in data 29.3.2019, in quanto sigla sindacale aderente al TU dell'accordo interconfederale del 2014, aveva comunicato l'indizione delle elezioni delle RSU al fine di certificare la rappresentatività sindacale necessaria per la stipula dei CCNL ed evitare la convocazione al tavolo delle trattative solo delle sigle firmatarie rappresentative in base all'art.19 st.lav.; rilevava che il dato elettorale non era stato oggetto di ponderazione secondo quanto prevede il TU da parte di CNEL e pertanto nessuna sigla sindacale firmataria o aderente al TU è stata

censita; eccepiva la violazione dell'art.39 cost. e la nullità per violazione degli artt.1343, 1344, 1345 cc degli accordi intervenuti tra le parti in quanto "ad excludendum", la violazione dell'obbligo di correttezza ex art.1175 cc, 1337 cc, 1366, 1375, 1440 cc, 5,643, 1343,1354 c.2, 2035 cc, ; rilevava che, sebbene non sussista obbligo per la parte datoriale di trattare e stipulare con tutte le OO.SS., il comportamento datoriale che si trasformi in rifiuto a danno delle oo.ss. è illegittima; rilevava che AIOP non aveva necessità di convocare il tavolo in quanto il CCNL era prorogato; sussiste dunque un pregiudizio irreparabile oltre che il periculum in mora; chiedeva quindi ex art.702 bis cpc accertarsi e dichiararsi che tutte le sigle coinvolte hanno aderito al TU 2014 e che Nursind ha aderito il 16.3.2016, accertarsi che la rappresentanza deve essere accertata secondo le modalità di cui al TU e che nessuna delle oo.ss. firmatarie ha ottenuto la certificazione della rappresentanza; accertarsi la nullità del rifiuto di AIOP e dei lavori svolti al tavolo delle trattative, la nullità della convocazione e delle successive trattative; in via gradata, fissare un incontro e discutere sulle trattative e sulle proposte di Nursind, in caso di inottemperanza ordinare alla resistente di convocare il Nursind per tutte le future riunioni, ove occorra anche ad un tavolo separato, e, nel caso in cui queste fossero concluse, indire le elezioni per le RSU in tutti gli ambiti territoriali interessati dal nuovo CCNL.

In data 4.11.2019 è stato disposto il mutamento del rito e in seguito sono stati concessi nuovi termini per notificare e integrare gli atti.

Si costituiva AIOP, la quale eccepiva l'inesistenza di un obbligo a contrarre, richiamava la sentenza della corte cost. n.231- 2013, richiamava giurisprudenza circa la partecipazione alle trattative quale strumento per misurare la forza del sindacato, deduceva circa la mancanza di tale carattere nel Nursind, deduceva circa la validità dei lavori svolti e la legittimità della convocazione dopo 15 anni di vacanza contrattuale; deduceva circa la non attuazione del TU del 2014 e delle convenzioni stipulate con Inps, cui veniva affidato il compito di raccogliere le deleghe sindacali e di trasmetterle a CNEL, per poi ponderare il dato associativo con il dato elettorale secondo quanto prevede il TU; deduceva circa gli sviluppi della procedura volta ad ottenere il dato rappresentativo delle oo.ss; chiedeva comunque il rigetto della domanda.

Si costituiva in giudizio Inps, che rilevava il difetto di interesse ad agire non essendo stata proposta domanda nei confronti dell'ente.

Si costituivano in giudizio alcune delle oo.ss. convenute- FN e CONFEDERAZIONE NAZIONALE UGL , CISL, ARIS, che chiedevano dichiararsi il difetto di legittimazione passiva e rigettarsi la domanda, FP CGIL e UIL FPL chiedendo il rigetto della domanda; UGL chiedeva trasmettersi gli atti alle sezioni civili per incompetenza del giudice del lavoro.

Si costituiva in giudizio ARIS, la quale rilevava di non essere sottoscrittrice del TU sulla rappresentanza e di non essere obbligata ad applicarlo; eccepiva l'infondatezza nel merito e la carenza di interesse ad agire e di legittimazione passiva, chiedendo il rigetto nel merito.

Le altre associazioni, così come il CNEL, non si costituivano nonostante la regolare notifica; deve esserne dunque dichiarata la contumacia.

A seguito di discussione orale, richiesta espressamente da parte ricorrente, la causa viene decisa con la presente sentenza.

Preliminarmente va confermata la competenza del giudice del lavoro, trattandosi di questioni attinenti alla materia sindacale e alle prerogative dell'organizzazione ricorrente, che ha dichiaratamente agito per la tutela delle stesse con giudizio ordinario, ritenendo che AIOP, convocando il tavolo delle trattative per il rinnovo del CCNL senza la partecipazione di Nursind, le avesse ingiustamente compresse.

Si imputa ad AIOP e ad ARIS di avere convocato solo sigle sindacali già sottoscrittrici del precedente contratto collettivo e pertanto il comportamento censurato è in primo luogo quello di tale associazione; la legittimazione processuale in questo giudizio spetta , da un lato, ad AIOP, dall'altro, alle organizzazioni sindacali quali soggetti che hanno partecipato alle trattative in quanto convocate da AIOP e che avrebbero agito d'accordo con AIOP per escludere la ricorrente; è nei loro confronti che si chiede una pronuncia riguardante la nullità delle trattative cui hanno partecipato e gli accordi raggiunti , oltre che una pronuncia circa la rappresentatività e i criteri per accertarla; anche Inps e CNEL, chiamati in causa quali soggetti che avrebbero dovuto provvedere agli adempimenti necessari per dare attuazione al TU del 2014, vengono coinvolti al punto 11 delle conclusioni, laddove si chiede, tra l'altro,

che venga fissato un incontro tra Nursind e le parti resistenti al fine di porre in essere tutti gli adempimenti previsti dal TU per certificare la rappresentatività delle oo.ss. firmatarie aderenti al TU.

Ne consegue dunque , al di là dell'ammissibilità o meno delle domande proposte, che la prospettazione di parte ricorrente evidenzia senza ombra di dubbio la legittimazione passiva di tutti i convenuti.

Nel merito si osserva quanto segue.

Deve ricordarsi che, all'indomani della modifica subita dall'articolo 19 St.Lav., determinata dall'esito del referendum indetto con d.p.r. 5 aprile 1995 e consistita nella eliminazione, quale indice alternativo di rappresentatività, di quello della lettera a) della stessa norma, riguardante il criterio oggettivo delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, a fronte del rischio di consentire il riconoscimento della rappresentanza aziendale a organizzazioni prive di effettiva rappresentatività , purchè fossero firmatarie di contratti collettivi, e di negarla invece ad organizzazioni che, pur rappresentative sia esternamente che nell'ambito aziendale , non avessero sottoscritto alcun accordo , la Cassazione aveva chiarito che il criterio qualificante della rappresentatività del sindacato è la capacità di imporsi al datore di lavoro, direttamente o attraverso la sua associazione, come controparte contrattuale.

Indice oggettivo di tale qualità giuridica veniva individuato nell'aver stipulato contratti collettivi (nazionali, locali o aziendali) applicati nell'unità produttiva; si chiariva altresì che , pur se l'espressione "confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale" di cui alla disposizione sopra citata è stata abrogata dal d.P.R. n. 312 del 1995 in esito al referendum indetto col d.P.R. 5 aprile 1995, il criterio del grado di rappresentatività continua ad avere la sua rilevanza in forza dell'altro indice previsto dalla stessa norma, e precisamente di quello che fa riferimento alle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva. Viene così valorizzata l'effettività dell'azione sindacale ,in linea con quanto affermato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 244 del 1996,- desumibile dalla partecipazione alla formazione della normativa contrattuale collettiva - quale presunzione di detta "maggiore rappresentatività" (v. Cass.18260/2010).

Con la sentenza n.231 /2013, la Corte costituzionale , prendendo atto del mutato scenario delle relazioni sindacali e delle strategie imprenditoriali, ha aderito alla interpretazione dei giudici rimettenti , secondo i quali “La soluzione di una lettura estensiva della espressione "associazioni firmatarie", nel senso della sua riferibilità anche ad organizzazioni che abbiano comunque partecipato al processo contrattuale - cui, in analoghe controversie, altri giudici di merito sono pervenuti, in funzione di una "interpretazione adeguatrice" al dettato costituzionale della disposizione in esame - non è condivisibile, per l'univocità del dato testuale che inevitabilmente vi si opporrebbe, e ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'articolo 19, primo comma, lettera b), della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), nella parte in cui non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell'ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell'azienda”.

La ricorrente richiama il TU sulla rappresentanza in data 10.1.2014, al quale hanno aderito le associazioni convenute in questo giudizio, e ricordando che essa stessa vi ha aderito , censurando il comportamento delle associazioni datoriali che non vi hanno dato attuazione avendo invece fatto ricorso, ai fini della convocazione al tavolo delle trattative, alla rappresentatività storica delle sigle sindacali, criterio non previsto dal TU , il quale detta criteri diversi.

Deve ricordarsi che, con riferimento alla stipula dei contratti collettivi, la Corte di Cassazione ha affermato di essere orientata nel ritenere che, “nell'attuale sistema normativo della attività sindacale, non vige il principio della necessaria parità di trattamento tra le varie organizzazioni sindacali; il datore di lavoro non ha quindi l'obbligo assoluto neppure di aprire le trattative per la stipula di contratti collettivi con tutte le organizzazioni, potendosi configurare l'ipotesi di condotta antisindacale prevista dall'art. 28 dello Statuto dei lavoratori solo quando risulti un uso distorto da parte del datore medesimo della sua libertà negoziale, produttivo di un'apprezzabile lesione della libertà sindacale dall'organizzazione esclusa (cfr. in tal senso Cass. n. 1504 del 10 febbraio

1992; id. n. 6166 del 20 giugno 1998; Sentenza n. 14511 del 10/06/2013).

Nel caso di specie , deve evidenziarsi che parte ricorrente non ha fornito alcuna prova della propria rappresentatività, né secondo il criterio di cui all'art.19 citato, né secondo i criteri dettati dal TU (in questo caso, non per sua colpa, per come si dirà) , né ha provato l'uso distorto della libertà negoziale.

Con l'accordo del 10.1.2014, Confindustria, Cgil, Cisl, Uil hanno formalizzato specifiche regole volte a determinare i requisiti per l'ammissione alle trattative di rinnovo del CCNL ed hanno specificamente convenuto che “ ai fini del riconoscimento dei diritti sindacali previsti dalla legge ai sensi dell'art.19 e ss. Legge 300 70 , s'intendono partecipanti alla negoziazione le organizzazioni che abbiano raggiunto il 5% di rappresentanza, secondo i criteri concordati nel presente accordo , e che abbiano partecipato alla negoziazione in quanto hanno contribuito alla definizione della piattaforma e hanno fatto parte della delegazione trattante l'ultimo rinnovo del CCNL definito secondo le regole del presente accordo”.

Il TU prevede che la rappresentatività dei sindacati sia misurata come media fra il dato associativo (percentuale degli iscritti sulla totalità degli stessi) e il dato elettorale (percentuale dei voti ottenuti sul totale dei voti espressi nell'elezione delle RSU nelle unità produttive); ove siano presenti RSA ovvero non vi sia alcuna forma di rappresentanza, prevede che venga rilevato il solo dato degli iscritti.

I dati degli iscritti e dei voti devono inoltre essere raccolti dall'Inps e dal CNEL sulla base di apposite convenzioni, per ciascun ambito contrattuale e per ogni singola organizzazione, in modo che poi lo stesso CNEL ne effettui la ponderazione , al fine di determinare la rappresentanza per ogni singola organizzazione e per ogni contratto nazionale di categoria.

I dati associativi e i dati elettorali ottenuti servono per misurare la rappresentatività dei soggetti che sono chiamati a trattare ai fini della contrattazione collettiva nazionale di categoria.

E' pacifico che l'accordo del 2014, che contiene solo le linee programmatiche di un piano per raggiungere una nuova nozione di rappresentatività sindacale, più adatta al contesto attuale, e per attuare il passaggio dalle RSA alle RSU, sia rimasto in parte inattuato; l'attuazione di tale

programma infatti richiede l'elaborazione di specifiche procedure e l'intervento di soggetti terzi imparziali, come Inps e CNEL, ai quali viene affidato il compito di raccogliere i dati , effettuare la ponderazione degli stessi, attestare il grado di rappresentatività raggiunto dalle organizzazioni sindacali.

Ciò si evince dalla nota dell'Inps del 3.4.2019, con la quale l'ente, interpellato in merito, chiarisce di avere dato attuazione alla convenzione stipulata in forza del TU 2014 e di acquisire dal 2015 , tramite dichiarazione UNIEMENS, le informazioni relative al numero dei lavoratori aderenti alle oo.ss. presenti nelle aziende che applicano CCNL riconducibili all'area di Confindustria; l'Inps cioè allo stato rileva solo il dato associativo.

Dalla documentazione in atti si evince che l'ultima convenzione era stata stipulata il 19.9.2019 e che, a causa dell'emergenza Covid, la stessa è scaduta e rimasta ugualmente inattuata in quanto – v. dichiarazione di intenti in data 14.7.2021- le difficoltà connesse alla pandemia non hanno consentito la rilevazione del dato elettorale in occasione delle elezioni delle RSU in carica.

Pertanto, sussistono ragioni oggettive che hanno impedito fino ad ora la determinazione della rappresentatività secondo i criteri di cui al TU 2014, ma si evince dalla dichiarazione di intenti del 14.7.2021 che vi è la volontà di continuare sulla strada tracciata sia pure con le tempistiche previste da tale dichiarazione.

Deve considerarsi dunque legittima la convocazione al tavolo delle trattative secondo l'unico criterio allo stato utilizzabile; le trattative peraltro si sono concluse con la sottoscrizione di un nuovo contratto , ma non può ritenersi venuto meno l'interesse della ricorrente ad una pronuncia circa la validità del comportamento datoriale e delle altre organizzazioni.

Il ricorso sul punto , peraltro, deve essere rigettato, in quanto tutte le domande sono state proposte sul presupposto della illegittimità della convocazione e degli accordi eventualmente raggiunti; appare inoltre inammissibile la richiesta di emissione di un ordine diretto a tutte le sigle firmatarie di indire le elezioni per le RSU, in primo luogo in quanto come detto il TU contiene solo linee programmatiche che devono trovare attuazione mediante successivi accordi tra le parti, in secondo luogo in quanto il passaggio dalla RSA alla RSU – come ammesso anche dalla stessa Nursind nella nota in

data 4.4.2019- richiede la definizione unitaria da parte delle organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni firmatarie del Protocollo 31.5.2013 (v. TU 2014 punto n.8), non sostituibile con un ordine giudiziale.

Trattandosi di questioni relativamente nuove, si ritiene sussistano gravi motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.

PQM

Definitivamente pronunciando:

Rigetta il ricorso;

Spese compensate.

Roma 15.11.2021

Il giudice

Dott. S.Rossi